

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno**

**Modifica del 20 febbraio 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno, allegato al decreto del Consiglio federale del 1° ottobre 2007<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>.

<b>Art. 25 cpv. 2</b>	(Il sistema salariale)
<b>Art. 27</b>	Calcolo del salario minimo
<b>Art. 28 cpv. 2 e 4</b>	(Premio di produzione variabile)
<b>Allegato 1:</b>	Tabella salariale 1
<b>Allegato 2:</b>	Tabella salariale 2
<b>Allegato 9:</b>	art. 2 Salario

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'allegato 9 del contratto collettivo di lavoro.

<sup>1</sup> FF 2007 6815

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

20 febbraio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova